

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Provincia di Trapani



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA
D'IGIENE AMBIENTALE

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Classificazione dei rifiuti
Art. 3	Servizio di gestione dei rifiuti urbani e costo del servizio
Art. 4	Istituzione della tariffa
Art. 5	Presupposto
Art. 6	Soggetti passivi
Art. 7	Definizione dei locali e delle aree soggette a Tariffa
Art. 8	Locali ed aree non soggette alla tariffa. Esclusione
Art. 9	Modalità di misurazione dei locali e delle aree

TITOLO II COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art.10	Articolazione della tariffa
Art. 11	Determinazione della tariffa
Art. 12	Piano Finanziario
Art. 13	Categorie di utenza
Art. 14	Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti
Art. 15	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 16	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 17	Obbligazione tariffaria
Art. 18	Riduzione tariffaria
Art. 19	Agevolazioni
Art. 20	Agevolazioni utenze domestiche
Art. 21	Agevolazioni utenze non domestiche
Art. 22	Riduzione di carattere sociale
Art. 23	Incentivi
Art. 24	Tariffa giornaliera

TITOLO III DENUNCE, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 25	Denuncia d'inizio, Cessazione e Variazione dell'occupazione /conduzione
Art. 26	Rimborsi e Abbuoni
Art. 27	Importi minimi

Art. 28	Verifiche ed Accertamenti
Art. 29	Riscossioni
Art. 30	Rateazione dei debiti non assolti
Art. 31	Violazione e penalità
Art. 32	Tasse imposte e addizionali

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33	Norme transitorie e Finali
---------	----------------------------

TITOLO I

NORME GENERALI

<u>Articolo 1</u> <u>Oggetto del regolamento</u>

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista all'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche.

<u>Articolo 2</u> <u>Classificazione dei rifiuti</u>

1. **1.** La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati e l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni del decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.

<u>Servizio di gestione dei rifiuti urbani e costo del servizio</u>

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 22/97 e dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
2. Il servizio è attivato con caratteristiche di universalità e inderogabilità. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
3. Il Comune provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani, nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Articolo 4
Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata dall'articolo 2 del presente regolamento, è istituita nel Comune di Campobello di Mazara la tariffa di cui all'art. 49, comma 2, del D.lgs. 22/97 e del D.P.R.158/99.
2. A norma dell'art.49, comma 8, 9 e 13 ,del D.Lgs 22/97 la tariffa disciplinata dal presente regolamento è determinata dal Comune ed è applicata e riscossa dallo stesso.

Articolo 5
Presupposto

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione, da chiunque effettuata, di locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. A tal fine l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile.

Articolo 6
Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
4. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
6. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il

proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

Articolo 7

Definizione dei locali e delle aree soggette a tariffa

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle del successivo art.8, dove e si producano o si possano produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Per le utenze domestiche sono considerate nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, vani scala ecc.) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc..).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività anche se stabilmente occupati da attrezzature o macchinari non rimovibili o fissati al suolo. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico. Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
4. Sono soggetti a tariffa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Sono altresì soggette all'applicazione della tariffa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali, quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

<p>Articolo 8 Locali ed aree non soggette alla tariffa. Esclusione</p>
--

1. Oltre agli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto, sono esclusi dall'applicazione della medesima, anche i seguenti locali ed aree:

a) Utenze domestiche:

- 1) Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- 2) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- 3) locali di pertinenza dei fabbricati rurali a servizio di fondi agricoli strumentali all'esercizio dell'attività di agricoltore o coltivatore diretto. Si considerano pertinenze di fabbricati rurali tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- 4) solai e sottotetti, anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- 5) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- 6) locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e alloggi per portieri;
- 7) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

b) Utenze non domestiche:

- 1) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi limitatamente alla parte in cui si formano di regola rifiuti speciali o comunque, non assimilati a quelli urbani, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- 3) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, silos, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;

- 4) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose;
 - 5) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - 6) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - 7) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - 8) aree adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - 9) aree adibite a verde;
 - 10) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - 11) aree destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento e serre;
 - 12) parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
 - 13) parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno, accessori di locali ad uso non domestico, o comunque costituenti pertinenza;
 - 14) Le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - 15) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/97.
2. Le circostanze di cui al comma 1, del presente articolo comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i provvedimenti.
 3. In alternativa al comma precedente del presente articolo, esclusivamente per le attività artigianali e/o industriali, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilabili e di rifiuti urbani assimilati agli urbani, la superficie effettiva di occupazione dei locali destinati a laboratorio viene ridotta del **50%**, sia ai fini del calcolo della quota fissa che della quota variabile, unicamente quando la quantità di rifiuti speciali non assimilabili, prodotta nell'ambito del ciclo annuale dell'attività, sia prevalente rispetto ai rifiuti assimilati agli urbani, sulla base degli elementi indicati nelle certificazioni di legge in materia ambientale. Resta fermo che le restanti superfici distinte dal laboratorio sono computate per intero sulla base della restante disciplina.
 4. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui al comma 2 e 3, devono presentare all'ente gestore una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti

speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì, contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

Articolo 9

Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. La superficie dei locali è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero la misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni mentre, quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a 150 centimetri. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta per ogni piano o elevazione.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/98.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore / pari o inferiore al metro quadrato.
5. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata a tariffa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali / aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfettario applicando alla superficie la percentuale di riduzione del **25%** dalla parte variabile della tariffa.
6. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a) le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio;

c) le aree scoperte adibite e verde.

TITOLO II
COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Articolo 10
Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani e da una diversa collocazione territoriale.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs n. 22/97.
3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune nel regolamento per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 11
Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento è determinata annualmente dal competente organo comunale in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal DPR 158/99, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, tenuto conto del Piano Finanziario di cui all'art. 49, comma 8, del D.Lgs.22/97 e dell'art. 8 del DPR 158/99. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa da applicare alle utenze per ciascun anno solare è definita entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (art.151 del D.to L.vo n. 267/2000 e art. 24, comma 8, legge 448/2001), con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno finanziario. In caso di mancata deliberazione entro il termine stabilito, si intende prorogata la tariffa dell'anno precedente.
3. Il costo afferente al servizio di gestione dei rifiuti, determinato sulla base dei criteri indicati dal DPR 158/99, è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Il provvedimento di determinazione della misura tariffaria stabilisce altresì, la ripartizione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenze domestica e non domestica, in modo da

- assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs.22/97 e dell'art. 4, comma 2, del DPR 158/99.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per ciascuna tipologia di utenza la medesima si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e di una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
 6. La parte fissa e quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base ai coefficienti introdotti dall'allegato 4 del DPR 158/99, fino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze.
 7. Ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, in sede di determinazione della tariffa, la ripartizione del gettito basata sulla quantità dei rifiuti prodotta dalle due categorie può essere modificata entro il limite di assegnazione dei costi per il 70% alle utenze non domestiche e 30% alle utenze domestiche.

<p>Art. 12 Piano Finanziario</p>

1. La determinazione della tariffa avviene sulla base di apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art.49, comma 8, del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 8 del DPR 158/99, dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune per la sua approvazione entro il termine del 31 Ottobre dell'anno precedente.
2. Il Piano Finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata la relazione prescritta dall'art. 8, comma 3, del DPR 158/99;
4. La tariffa annuale è determinata dal Comune sulla base del Piano finanziario.

<p><u>Articolo 13</u> <u>Categorie di utenze</u></p>
--

1. La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica, anche territoriali, è commisurata ai 365 giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del DPR 158/99.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tariffario dovuto, si fa riferimento al codice ATECOFIN dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, uffici) e sono ubicate in luoghi diversi.
6. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione, una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

Articolo 14

Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti

1. Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono ulteriormente suddivise in:
 - ♦ domestiche residenti
 - ♦ domestiche non residenti
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del comune. Ai fini dell'applicazione della tariffa il numero degli occupanti è quello

risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del comune. Nel numero dei componenti devono altresì essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e i termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) Congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - b) Congiunto che svolge attività di studio o di lavoro, fuori dalla provincia e/o all'estero per un periodo superiore a sei mesi, **solo per l'unità abitativa di residenza.**
4. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti ricavato dalla seguente tabella:

da mq.	a mq	componenti
0	60	3
61	100	4
101	O più	5

Articolo 15 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare le famiglie più numerose e le minori dimensioni dei locali.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammi, prodotta dalla singola utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo

desumibile sulla base del metodo normalizzato definito dal DPR. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti Ka e Kb da applicare nella determinazione tariffaria sono quelli di cui al DPR. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La determinazione tariffaria delle utenze domestiche dovrà tenere conto delle dinamiche connesse alla produzione dei rifiuti, dei costi connessi al funzionamento del servizio nel picco estivo di produzione dei rifiuti, e dell'incidenza dei nuclei familiari risultanti a seguito dell'applicazione del Kb, anche articolando la tariffa tra utenze domestiche dei residenti e utenze domestiche dei non residenti.

Articolo 16

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune sulla base del metodo normalizzato definito dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tale sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, ai sensi di quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti Kc e Kd, da applicare nella determinazione della tariffa, sono quelli di cui al DPR. 27 aprile 1999, n. 158.
4. In caso di aree a vasta estensione di superficie sulla quale vengono svolte attività diverse, distintamente individuabili, la tariffa applicabile è quella prevista per l'attività effettivamente esercitata sulla superficie coperta e/o scoperta ove la stessa si svolge.

Art. 17

Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o la conduzione cessa, a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo art.25.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa secondo quanto stabilito dal successivo art. 26

Art. 18

Riduzioni tariffaria

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Nel caso che la raccolta dei rifiuti avvenga secondo il sistema denominato " porta a porta" il servizio si intende sempre istituito ed attivo. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
2. La tariffa è dovuta, attraverso l'abbattimento di una percentuale della quota variabile, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita, nelle seguenti misure:
 - ♦ in misura pari al 30% della parte variabile della tariffa per distanze da 501 metri fino 1000 metri;
 - ♦ in misura pari al 25% della parte variabile della tariffa per distanze superiori a 1001 metri.
3. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (motivazioni sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
4. In caso di contrazione del servizio dovuta a precarie condizioni ambientali e/o organizzative debitamente certificate dal soggetto gestore, è ammessa la riduzione della tariffa, sia ai fini della quota fissa sia ai fini della quota variabile, in misura pari al 30% limitatamente al periodo interessato, riconosciuta a consuntivo anche mediante conguaglio.
5. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purché non locati, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall'istituto ospitante, o nel caso di invalidità civile pari al 100% certificata dall'autorità sanitaria competente, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti o in stato dichiarato di invalidità civile pari al 100%, comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati o invalidi. Il beneficio decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il beneficio di cui al presente comma riguarda cittadini residenti presso il comune di Campobello di Mazara o, in caso di ricovero permanente presso istituti di cura o riposo, è riferito a cittadini la cui ultima residenza sia stata fissata presso il suddetto comune ed **è applicabile solo per il fabbricato urbano di residenza.**

Articolo 19 Agevolazioni

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10 del D.Lgs. n. 22/97, a favore delle utenze domestiche, nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:
 - a) alle utenze domestiche e non domestiche ubicate nei comuni o in porzioni omogenee del territorio comunale , in cui è effettuata la raccolta differenziata domiciliare è riconosciuta una agevolazione sulla parte variabile della tariffa, in relazione alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel territorio su base annua, secondo la seguente griglia:
 - - 0% fino al 40% di differenziata;
 - - 10% dal 40,1% al 60% di differenziata;
 - - 15% dal 60,01 al 70% di differenziata;
 - - 25% oltre il 70% di differenziata.

Articolo 20

Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati "Isole Ecologiche", hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al **20%** della quota variabile della tariffa.
3. Le riduzioni distinte per tipologia di rifiuto, di cui al comma 1 del presente articolo, sono quantificate nella sottostante tabella. I valori in euro per chilogrammo possono essere modificati con il provvedimento di determinazione della tariffa.

**TABELLA DELLE RIDUZIONI RELATIVE AI CONFERIMENTI
PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE**

Materiale		CER	Valore/Euro/Kg
a	Carta	20 01 01	0,100
b	Cartone	15 01 01	0,120
c	Plastica	15 01 02	0,200
d	Vetro	15 01 07	0,070
e	Ferro ed altri metalli	15 01 07	0,070
f	Lattine e Barattoli	15 01 04	0,200
g	Indumenti smessi	20 01 10	0,001
	Batterie e pile	20 01 33	
	Farmaci scaduti	20 01 32	
	Contenitori "T" e/o "F"	20 01 27	
	Toner	08 03 17	
	Elettronico	20 01 36	
	Legno verde	15 01 03	
		20 02 01	

4. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
5. Per le utenze domestiche, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti comportabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del **20%** della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza, che dovrà contenere l'indicazione delle modalità con le quali viene eseguito il compostaggio, nonché l'indicazione delle attrezzature utilizzate, sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni di obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tariffa la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/06/2010.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a conguaglio con compensazione con la tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.
7. Alle utenze domestiche non stabilmente attive (seconde case, alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero) si applica un coefficiente di riduzione del 34% della quota variabile della tariffa.

<p>Articolo 21 Agevolazioni utenze non domestiche</p>

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97, hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella parte variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata sulla base della documentazione prodotta dal richiedente che attesti il corretto smaltimento dei rifiuti speciali meglio specificata nel successivo comma 3. Il calcolo per la determinazione dell'agevolazione è il valore del rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile della tariffa.
3. **"omissis "**.
4. Al fine del calcolo della presente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed in via sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del documento unico di denuncia (Mud) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel Mud, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi 1, 2 e 4 verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza nel caso di in capienza.
6. **"Per le utenze non domestiche stagionali, si applica un coefficiente di riduzione del 50% della parte variabile della tariffa"**

Articolo 22
Riduzione di carattere sociale

1. Il Comune può concedere un'agevolazione tariffaria del 50% dell'importo da pagare nei seguenti casi:
 - a) utenze domestiche occupate da pensionati per la sola abitazione principale in cui ha la residenza;
 - b) utenze domestiche attive occupate da invalidi civili, con invalidità non inferiore al 74% certificata dagli organi competenti;
 - c) utenze domestiche occupate da famiglie monoreddito il cui nucleo familiare è composto da almeno **4** persone;
 - d) utenze domestiche occupate da famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa certificata dagli organi competenti.

I soggetti di cui ai punti a- b- c- d, per godere delle esenzioni di cui al presente articolo devono avere una situazione economico reddituale il cui valore ISEE deve essere inferiore a **€. 6.000,00 e vanno applicate solo per l'unità abitativa di residenza.**
2. Per le fattispecie di cui sopra il beneficio è annuale e non frazionabile, condizionato alla presentazione di apposita richiesta all'Ufficio Tributi del Comune entro il **31 Ottobre** di ogni anno ed il beneficio viene riconosciuto per l'anno d'imposta successivo, allegando l'attestazione ISEE riferita al reddito dell'anno precedente ed una copia dell'ultima bolletta pagata.**omissis**
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono finanziate in un apposito capitolo del bilancio comunale istituito annualmente in sede di previsione. Nel caso in cui il fondo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto, l'ufficio servizi sociali predisporrà apposita graduatoria rispettivamente in funzione del valore ISEE, della data di presentazione della richiesta.

Articolo 23
Incentivi

1. Il Comune per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili garantisce un rimborso immediato a chi si adopererà per la raccolta dei rifiuti esistenti nel territorio comunale e li consegnerà direttamente alle isole ecologiche, anche se il soggetto non risulti intestatario di alcuna utenza.
2. Possono essere consegnati presso l'Isola Ecologica:
 - ♦ carta, cartone, esclusa la carta per alimenti; sacchi per cemento, carte da parati, carta cerata o paraffinata e quella chimica, tetrapak, buste da latte;
 - ♦ imballaggi in plastica (bottiglie, taniche, cassette, teli di nylon);
 - ♦ rifiuti comportabili (scarti di giardinaggio, residui da potature, erba);

- ♦ ferro ed altri metalli, rottami dai quali devono essere tolte tutte le parti non metalliche;
 - ♦ vetro.
3. L'operatore dell'isola ecologica negli orari di raccolta provvederà a pesare tutti i rifiuti che vengono scaricati in diversi container a seconda delle varie tipologie.
 4. Ai cittadini verranno consegnati gli scontrini della pesatura dei rifiuti ed una scheda personale su cui vengono annotati i risultati delle varie pesature. Il valore di ogni chilogrammo di rifiuto conferito sarà considerato ai sensi dell'art.20 del presente regolamento, in misura raddoppiata. Al raggiungimento di un valore dei bonus pari ad €. 50,00 (cinquanta), la scheda completa va consegnata all'ufficio competente che provvederà ad effettuare la liquidazione, consegnando Buoni Spesa del medesimo valore, spendibili presso le attività commerciali convenzionate.

<p><u>Articolo 24</u> <u>Tariffa giornaliera</u></p>
--

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico e gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).
2. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 11.
3. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di igiene ambientale, attribuita alla categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta tra quelle riportate nel DPR 158/99 per le utenze non domestiche, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso è applicata la categoria della tariffa assimilabile per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare.
6. La tariffa giornaliera è applicata e riscossa dall'ente gestore. L'obbligo di denuncia è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
7. La tariffa non è dovuta se l'importo è inferiore a 5,16 euro.
8. Per l'attività di controllo e le penalità, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

9. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.

10. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f).

Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali,

religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l'amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l'esenzione anche se l'occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande;

b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative;

c) le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai;

d) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;

f) In caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.

11. Ai fini della riscossione della tariffa giornaliera, l'atto di concessione /autorizzazione Tosap/Cosap costituisce presupposto per la riscossione della tariffa. Per i casi di occupazione temporanea il versamento della tariffa giornaliera va eseguito direttamente presso il soggetto gestore prima del ritiro dell'atto di concessione/autorizzazione. Per le occupazioni relative al mercato, il versamento va effettuato annualmente direttamente presso il soggetto gestore, sulla base del titolo di occupazione.

TITOLO III
DENUNCE, RISCOSSIONI, VERIFICHE, RIMBORSI E PENALITA'

Articolo 25

Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione /conduzione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tariffa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali o delle aree soggette alla tariffa.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 è obbligato alla presentazione della denuncia in via prioritaria, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti o il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze non residenti. Per le utenze non domestiche, l'obbligo ricade invece in via prioritaria sul soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto prioritariamente obbligato non adempia, l'obbligo ricade sugli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la denuncia, redatta su moduli appositamente predisposti, entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione/conduzione. La denuncia può essere redatta anche su moduli diversi da quelli predisposti, purchè contenga tutti gli elementi di cui al successivo comma 5. Essa può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo Fax, allegando fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento, nel caso di invio a mezzo Fax.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. Nel caso di mutamenti, invece il soggetto è obbligato a presentare apposita denuncia di variazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
5. La denuncia sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - le generalità dell'utente, il codice fiscale e la residenza;

Articolo 26
Rimborsi e abbuoni

1. Le modifiche inerenti gli elementi che comportino variazione della tariffa in corso d'anno, possono essere conteggiate nelle tariffazioni successive mediante conguaglio compensativo.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato, di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
3. L'utente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Sull'istanza di rimborso l'ente gestore procede entro **90** (novanta) giorni dalla data della richiesta.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi semestrali nella misura pari al saggio legale, decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza.
5. Non si procede a rimborso quando la somma riconosciuta a seguito dell'istanza è inferiore a euro 5,16.

Articolo 27
Importi Minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tariffa qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad euro 5.
2. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento se l'importo complessivamente dovuto, è inferiore ad euro 12.

Articolo 28
Verifiche ed accertamenti

1. Il comune esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. A tal fine l'ente gestore può:
 - a)** invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b)** utilizzare, dandone avviso all'interessato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad enti pubblici, anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze

- (Anagrafe, ufficio tecnico, camera di commercio, catasto, archivi utenze elettriche e gas, contratti di locazione), le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;
- c)** accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi in cui non è possibile reperire i dati necessari tramite le procedure su indicate. Il Comune dovrà informare dell'accesso il contribuente previo avviso scritto e dimostrato almeno 5 giorni prima della verifica.
2. Per le operazioni di cui sopra, l'ente gestore ha facoltà di avvalersi:
 - a)** del proprio personale dipendente;
 - b)** di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale l'ente gestore può stipulare apposite convenzioni;
 - c)** dagli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della legge 296/2006, ove nominati.
 3. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2719 del codice civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi all'ente gestore.
 5. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, il soggetto gestore provvederà ad emettere avviso di accertamento e l'utente può produrre osservazioni e opposizioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso. Trascorso inutilmente detto termine l'accertamento diviene definitivo.
 6. Con la presentazione delle osservazioni ed opposizioni di cui al comma precedente, i termini di definizione della posizione sono sospesi fino all'adozione del provvedimento definitivo da parte del Comune e comunque non oltre 60 giorni.

<u>Articolo 29</u> <u>Riscossione</u>
--

1. Il Comune provvede alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, e dal presente regolamento.
2. La riscossione spontanea della tariffa viene effettuata direttamente dal Comune a mezzo avviso di pagamento. Il pagamento dell'importo dovuto può essere effettuato in 4 rate, fatti salvi eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso che potranno essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'Importo complessivo da versare è arrotondato a secondo le modalità previste dal comma 166, art. 1 della L. 296/2006.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa potranno essere conteggiate nella tariffazione relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il versamento viene eseguito su apposito conto corrente postale o per mezzo degli sportelli bancari convenzionati o tramite altri strumenti di pagamento, secondo quanto stabilito e debitamente pubblicizzato da parte del Comune.
5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
6. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata AR di apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
7. L'avviso di pagamento e la richiesta di pagamento di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono contenere tutti gli elementi prescritti dell'art 7 della L. 212/2000.
8. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/2006, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dal successivo articolo 31, oltre che del recupero delle spese.
9. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma, sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, nr. 639 o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/73, entro il termine fissato dall'art. 1 comma 163, della legge 296/2006.

Art. 30

Rateazione dei debiti non assolti

1. Il Comune può concedere dilazioni su somme scadute a titolo di tariffa igiene ambientale, nel rispetto della seguente disciplina:
 - a) per le utenze domestiche limitatamente ad importi complessivi pari o superiori ad € 500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica;
 - b) per le utenze non domestiche limitatamente ad importi pari o superiori a € 3.000,00 fino ad un massimo di 24 rate

- mensili, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica.
- c) per importi superiori a 10.000,00 euro la dilazione va assistita da
 - d) idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. Sulle somme dilazionate è prevista l'applicazione del tasso d'interesse legale.

<p><u>Articolo 31</u> <u>Violazione e Penalità</u></p>
--

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) In caso di mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, l'ente gestore procede all'emissione di un sollecito di pagamento contenente l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica, si procederà all'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, pari al 30% di ogni importo non versato o versato oltre la scadenza dei 60 giorni.
L'importo dovuto a titolo di tariffa è aumentato degli interessi di mora nella misura pari al saggio legale a decorrere dal 61° giorno successivo alla notifica del sollecito.
 - b) Nel caso di accertata omessa comunicazione di inizio utenza, comunicazione di variazione che determini una variazione in aumento della tariffa, ovvero di dichiarazione in genere pervenuta oltre i termini stabiliti dal presente regolamento, in aggiunta alla tariffa della categoria di riferimento, è applicata la sanzione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 473/97, pari all'ammontare del tributo dovuto per ogni anno di ritardo.
 - c) Nel caso di comunicazione incompleta o infedele si applica la sanzione del 50% dell'ammontare della maggiore tariffa dovuta per ogni anno di ritardo.
 - d) Le sanzioni sono ridotte al 30% in caso di adesione formale del contribuente all'accertamento originario o riformulato dall'ufficio, entro il termine previsto per il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Le sanzioni su indicate non si applicano in riferimento alle informazioni che l'ente gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 32
Tasse Imposte e Addizionali

1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo stato, dalla regione o dagli enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33
Norme Transitorie e Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. Dal 1° gennaio 2010 è soppressa, sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. I relativi dati saranno trasmessi dal Comune così come i dati relativi ai successivi accertamenti tarsu. Analogamente l'ente gestore trasmetterà al comune i dati relativi a controlli dai quali risultino presupposti impositivi ai fini TARSU per le annualità precedenti l'anno 2005.
4. Il Comune provvederà ad effettuare un'apposita convenzione, attraverso procedura d' avviso pubblico, con una ditta autorizzata allo smaltimento dell'Eternit. Con successivi atti l'Ente determinerà delle agevolazioni da riconoscere a chi procederà alla richiesta di smaltimento del rifiuto speciale.
5. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e quelle del codice civile.